

Registro Generale N. 698/2024 del 09/08/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Conferimento d'incarico di consulente tecnico di parte all'Ing. Paola Rossi, a seguito di rimessione in fase istruttoria a seguito Ordinanza Corte di Appello di Bologna - Ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c. promosso contro il Comune di Carpi, nell'ambito della causa di appello R.G. n. 1831/2021, innanzi al Tribunale civile di Modena dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l., per la definizione della controversia relativa all'esecuzione del contratto di appalto inerente i lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi (Prog. 14/2017)- CIG: B2B6E08564. Variazione di PEG e Impegno di spesa

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026";
- la delibera del Consiglio comunale n. 85 del 28.12.2023, di "Approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale n. 279 del 28.12.2023, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- in data 18/06/2019, in atti al Prot. gen. n. 35877/2019, è stato notificato al Comune di Carpi, in persona del Sindaco e legale rappresentante in carica, tramite RACC. A.R., atto di citazione nella causa civile innanzi al Tribunale di Modena promossa dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l. con sede in Vittoria (RG), Via P. Mattarella n. 14, C.F./P.IVA: 01310050883, aggiudicatario del contratto d'appalto inerente i lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi (Progetto. A3 n. 14/2017), rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariano Maggi e Francesco Mollica del Foro di Roma, al fine di ottenere la risoluzione di diritto ex art. 1454 del c.c. o, in subordine, ex art. 1453 del c.c., del contratto d'appalto in essere per fatto e colpa dell'Amministrazione, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti;

- il Comune di Carpi, in seguito ad una copiosa corrispondenza intercorsa con l'aggiudicatario Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l., in merito alla situazione di stallo nell'esecuzione dell'appalto dei lavori riguardanti la scuola primaria "L. Gasparotto" di Fossoli, ha provveduto poi in via amministrativa alla risoluzione per grave inadempimento del citato contratto, come da Determinazione n. 548 del 27/07/2019 a firma del Dirigente dell'allora Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Dott. Ing. Norberto Carboni, ponendo in essere gli adempimenti necessari all'escussione della cauzione definitiva, ritenendo di dover resistere in giudizio nella causa civile insorta al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 26/11/2019, immediatamente eseguibile, è stata data autorizzazione alla costituzione in giudizio del Comune di Carpi, in persona del Sindaco e legale

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

rappresentante in carica, nella causa civile promossa con atto di citazione innanzi al Tribunale di Modena dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l. sopra citato, aggiudicatario del contratto d'appalto inerente i lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi (Progetto. A3 n. 14/2017), rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariano Maggi e Francesco Mollica del Foro di Roma, al fine di ottenere la risoluzione di diritto ex art. 1454 del c.c. o, in subordine, ex art. 1453 del c.c., del contratto d'appalto in essere per fatto e colpa dell'Amministrazione, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti;

- che l'udienza di costituzione in giudizio delle parti avanti il Tribunale di Modena inizialmente fissata per il 04/01/2020 e, successivamente, soggetta a due rinvii, si è svolta in data 23/01/2020;

Atteso che nell'ambito di tale causa civile, iscritta al R.G. n. 4585/2019, pendente innanzi al Tribunale di Modena, si è insinuato un ulteriore procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) promosso sempre dalla controparte, Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l., con ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c., nei confronti del Comune di Carpi;

Preso atto che, nel corso della prima udienza della causa civile anzidetta, il Giudice ha ritenuto di accogliere tale ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c., individuando come C.T.U. (consulente tecnico d'ufficio, di ausilio al giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia) l'Ing. Efrem Fornero, e di fissare una nuova udienza per il giorno 27/02/2020, ore 10.30, per il conferimento dell'incarico e il giuramento del C.T.U.;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 98 del 27/02/2020 con cui si è provveduto ad affidare l'incarico di consulente tecnico di parte (C.T.P.) dell'Ente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex artt. 696 e 699 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Modena, nell'ambito della causa civile R.G. n. 4585/2019 già instauratasi, dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l., aggiudicatario dell'appalto inerente i lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi, a favore dell'Ing. Paola Rossi, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1650 - P.IVA: 02674610361, con studio professionale in Via Cavalieri n. 7 – 41124 Modena (MO);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 979 del 23/12/2021 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico legale per la difesa in giudizio del Comune di Carpi a seguito dell'atto di citazione in appello, avverso alla sentenza n. 1039/2021 del Tribunale di Modena (R.G. n. 4585/2019), presentato innanzi alla Corte d'Appello di Bologna dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l., aggiudicatario dell'appalto inerente i lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi - CIG: ZC8346A634";

Richiamata la comunicazione del legale incaricato dall'Ente Avv. Alessandra Pradella dell'11.07.2024 con la quale veniva comunicata l'Ordinanza di rimessione in fase istruttoria del contenzioso da parte della Corte di Appello di Bologna;

Ravvisata pertanto, in conseguenza dell'ordinanza di cui sopra, la necessità di conferire nuovo incarico di consulente tecnico di parte (C.T.P.), a seguito di ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c. promosso contro il Comune di Carpi, nell'ambito della causa di appello R.G. n. 1831/2021, innanzi al Tribunale civile di Modena dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l.;

Dato atto che il compito del consulente di parte sarà quello di supervisionare il lavoro svolto dal C.T.U. e di redigere le osservazioni di parte sugli elaborati forniti dal C.T.U.;

Ritenuto che la prestazione professionale richiesta ha natura temporanea ed altamente qualificata e prevede l'espletamento di analisi e di valutazioni, caratterizzate da specifiche competenze professionali, da svolgere in tempi molto stringenti;

Rilevata l'impossibilità oggettiva di utilizzare per l'espletamento di tale prestazione personale tecnico interno

al Comune con la conseguente necessità di ricorrere ad un professionista esterno alla struttura organizzativa dell'Ente che ne difenda il legittimo operato, dimostrando la correttezza dell'azione pubblica;

Dato atto che, in considerazione dell'urgenza della nomina (da effettuarsi non oltre l'inizio delle operazioni peritali), il Settore S5 – Opere pubbliche – Manutenzione della città ha provveduto ad interpellare l'Ing. Paola Rossi, già incaricata come C.T.P. dell'Ente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex artt. 696 e 699 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Modena, nell'ambito della causa civile R.G. n. 4585/2019;

Considerato che l'Ing. Paola Rossi, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1650, con studio professionale in Via Cavalieri n. 7 – 41124 Modena (MO) - P.IVA: 02674610361; si è resa disponibile ad accettare l'incarico di consulente tecnico di parte (C.T.P.) del Comune di Carpi, come da relativa nota di cui al Prot. gen.le n.52045 del 23/07/2024;

Visti ed esaminati:

-il curriculum professionale dell'Ing. Paola Rossi, acquisito agli atti del prot. 53985 del 31/08/2024, da cui si evince specializzazione ed esperienza specifica nella materia del contendere, anche alla luce di incarichi analoghi di consulenza tecnica di parte svolti a favore di altri Enti;

- il preventivo di spesa redatto dalla stessa professionista ammontante ad € 6.600,00, oltre € 264,00 per contributo previdenziale Inarcassa al 4% ed € 1.510,08 per IVA al 22%, per un totale di € 8.374,08, conservato agli atti del Prot. gen.le n. 52045 del 23/07/2024 del competente Ufficio del Settore S5 – Opere Pubbliche –Manutenzione della città;

Valutata la congruità dell'importo di tale preventivo sia con riferimento alle tariffe professionali di cui all'art. 11 del D.M. Giustizia 30 Maggio 2002 sia con riferimento al valore delle opere oggetto di accertamento tecnico;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza, in considerazione dell'imminente udienza (fissata per il giorno 17.09.2024, di nominare l'Ing. Paola Rossi, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1650 - P.IVA: 02674610361, con studio in Via Cavalieri n. 7 – 41124 Modena (MO), quale consulente tecnico di parte (C.T.P.) dell'Ente nel procedimento civile sopra indicato, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale e sostenerne le ragioni, provvedendo ad impegnare sul Bilancio di Previsione dell'Ente l'importo richiesto con il citato preventivo;

Dato atto:

- che l'art. 13 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, prevede che le disposizioni del Codice non si applicano ai contratti esclusi;
- che l'art. 2 c. 1 lett. m) dell'Allegato I.1 al Codice considera contratti esclusi *“i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014”*;
- che le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE prevedono l'esclusione dei servizi legali dall'ambito applicativo dei contratti pubblici (art. 10 direttiva 2014/23, art. 10 direttiva 2014/24 e art. 21 direttiva 2014/25), rilevando che *“Taluni servizi legali [...] devono essere prestati da notai o sono connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti [...]. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva”* (considerando 25 direttiva 2014/24), ponendosi dunque in perfetta coerenza con quanto già affermato dal legislatore nazionale;
- che anche l'art. 56 c. 1 lett. h) del Codice esclude l'applicazione delle disposizioni dello stesso ai seguenti servizi legali: al punto *“3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai”*; al punto *“5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”*;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che l'incarico di C.T.P. in questione, è assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale rientra negli "altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri" esclusi;

Considerato che:

- il presente incarico configura, quindi, una prestazione d'opera intellettuale e di tipo occasionale non riconducibile all'ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente, così come stabilito dall'art. 53 del Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015;

- nel caso di specie si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, non assumendo rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;

Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2013 del Comune di Carpi e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il CAPO VI "Conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni" dall'art. 27 all'art. 33;

Dato atto che il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 147 del 22/12/2015, all'art. 2, punto C.2, lett. e) indica che possono essere eseguite in economia le prestazioni dei servizi legali;

Dato l'esito positivo delle verifiche del documento di regolarità contributiva dell'Ing. Paola Rossi mediante Durc On Line, acquisito con prot. INPS_41449409 del 16/06/2024 e avente scadenza il 17/10/2024;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 56 c. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023, all'ing. Paola Rossi quale consulente tecnico di parte a seguito di ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c. promosso contro il Comune di Carpi, nell'ambito della causa di appello R.G. n. 1831/2021, innanzi al Tribunale civile di Modena dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l.,

Visto l'art. 175 del D.Lgs. T.U.n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

- il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo "le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater";
- il comma 5-quater che assegna a responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile finanziario "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

Visto inoltre l'art. 19, del vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14/12/2017 e s.m.i., in particolare il comma 1 lett. a);

Dato atto che si rende altresì necessario, per la corretta imputazione della spesa, procedere alla seguente variazione di PEG 2024-2026 (annualità 2024), di competenza e di cassa, come riportato in Allegato A alla presente determinazione, **stornando l'importo di € 4.000,00 dalla voce di bilancio 660.00.11 "Prestazioni di servizi. Prestazioni professionali specialistiche compreso incarichi legali. Espropri, Appalti, Contratti e contr. Forn", e l'importo di € 374,08 dalla Voce di Bilancio 660.00.12 "Prestazioni di servizi. Spese di pubblicazione, Espropri Appalti Contratti e contr. Forn." a favore della voce di Bilancio 30.00.45 "Prestazioni di servizi. Prestazioni professionali specialistiche compreso incarichi legali. LL:PP Infrastrutture e Patrimonio", tutte le voci contenute nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" Titolo 1 "Spese correnti", Macro aggregato 3 "Acquisto di beni e servizi" della parte Spesa del Bilancio Preventivo 2024-2026 (annualità 2024);**

Dato atto:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che la spesa € 8.374,08 (Inarcassa 4% ed Iva 22% incluse), relativa all'incarico in oggetto, trova copertura finanziaria, a seguito della suddetta variazione di PEG, alla Voce di bilancio **30.00.45** "Prestazioni di servizi. Prestazioni professionali specialistiche compreso incarichi legali. LL:PP Infrastrutture e Patrimonio" del PEG 2024-2026 (annualità 2024);
- che il **CIG** acquisito, per tracciare i flussi finanziari legati all'affidamento, sulla piattaforma Contratti Pubblici è il **B2B6E08564**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";

Richiamata la seguente normativa nel testo vigente:

- D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, art.183 sugli impegni di spesa e art. 192 sulle determinazioni a contrattare;
- D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, in particolare l'art. 56 relativo agli appalti esclusi nei settori ordinari;
- Legge n.136/2010, ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D.Lgs. 33/2013 del 14/03/2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare gli artt. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- D.L. 667/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Statuto del Comune di Carpi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148/1991 e ss.mm.ii., di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017;
- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 148 del 22/12/2015, immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.;
- Regolamento comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018, e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 56 c. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023 l'incarico di consulente tecnico di parte all'Ing. Paola Rossi, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1650 - P.IVA: 02674610361, con studio in Via Cavalieri n. 7 – 41124 Modena (MO), a seguito di ricorso ex artt. 696

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

e 699 c.p.c. promosso contro il Comune di Carpi, nell'ambito della causa di appello R.G. n. 1831/2021, innanzi al Tribunale civile di Modena dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l., per la definizione della controversia relativa all'esecuzione del contratto di appalto inerente i lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi (Prog. 14/2017);

2. **di approvare** la variazione di PEG 2024-2026 (annualità 2024), di competenza e di cassa, come riportato in Allegato A alla presente determinazione, **stornando l'importo di € 4.000,00 dalla voce di bilancio 660.00.11** "Prestazioni di servizi. Prestazioni professionali specialistiche compreso incarichi legali. Espropri, Appalti, Contratti e contr. Forn", **e l'importo di € 374,08 dalla Voce di Bilancio 660.00.12** "Prestazioni di servizi. Spese di pubblicazione, Espropri Appalti Contratti e contr. Forn." **a favore della voce di Bilancio 30.00.45** "Prestazioni di servizi. Prestazioni professionali specialistiche compreso incarichi legali. LL:PP Infrastrutture e Patrimonio", tutte le voci contenute nella **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione", **Programma 11** "Altri servizi generali" **Titolo 1** "Spese correnti", **Macro aggregato 3** "Acquisto di beni e servizi" della parte Spesa del Bilancio Preventivo 2024-2026 (annualità 2024);
3. **Di impegnare** a seguito della suddetta variazione di PEG, la spesa € 8.374,08 (Inarcassa 4% ed Iva 22% incluse), relativa all'incarico in oggetto, alla Voce di bilancio **30.00.45** "Prestazioni di servizi. Prestazioni professionali specialistiche compreso incarichi legali. LL:PP Infrastrutture e Patrimonio" del PEG 2024-2026 (annualità 2024);
4. **di precisare** che l'incarico inizierà nell'anno corrente e avrà durata sino all'esito del procedimento ex artt. 696 e 699 c.p.c.;
5. **di dare atto:**
 - che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Antonio Morini del Settore S5 Opere Pubbliche – Manutenzione della città;
 - che il **CIG** acquisito, per tracciare i flussi finanziari legati all'affidamento, sulla piattaforma Contratti Pubblici è il **B2B6E08564**;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (*Reverse Charge*);
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello *split payment* alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei 30 giorni qualitermine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente": a) ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "Provvedimenti"; b) ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 nella sottosezione "Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente
PAVIGNANI RENZO

OGGETTO: Conferimento d'incarico di consulente tecnico di parte all'Ing. Paola Rossi, a seguito di rimessione in fase istruttoria a seguito Ordinanza Corte di Appello di Bologna - Ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c. promosso contro il Comune di Carpi, nell'ambito della causa di appello R.G. n. 1831/2021, innanzi al Tribunale civile di Modena dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l., per la definizione della controversia relativa all'esecuzione del contratto di appalto inerente i lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi (Prog. 14/2017)- CIG: B2B6E08564. Variazione di PEG e Impegno di spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
8.374,08	1.03.02.11.006	300045	2024	B2B6E08564	01419

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

09/08/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CRISTOFORETTI DANIELE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa